



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. **1777** del **27 MAR. 1984**

OGGETTO: Comune di S. Gregorio nelle Alpi (BL).
Piano Regolatore Generale.
Approvazione.

Presidente	Carlo	Bernini
V. Presidente	Marino	Cortese
Assessori	Gilberto	Battistella
	Anselmo	Boldrin
	Franco	Cremonese
	Felice	Dal Sasso
	Carlo	Delaini
	Pietro	Fabris
	Francesco	Guidolin
	Mirko	Marzaro
	Antonio	Pasetto
	Aldo Bottin	Lucreziano
	Alberto	Tomassini
Segretario	Coen	Favaro
Assiste il Segretario generale della programmazione	f. Dr. Gianfranco Zanetti	Orlando Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Comune di S. Gregorio nelle Alpi (BL) è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Provinciale Amministrativa n° 283 in data 16/1/1959;

VISTO il Piano Regolatore Generale, adottato dal Comune di S. Gregorio nelle Alpi con deliberazione di consiglio Comunale n°60 in data 7/8/1982 esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che la procedura di pubblicazione e deposito del Piano è stata eseguita regolarmente e che non sono state presentate osservazioni;

VISTO il parere n°121 in data 3/3/1983, con cui la Commissione Tecnica Regionale riteneva il suddetto strumento urbanistico meritevole di approvazione, previa introduzione di modifiche, stralci ed integrazioni, parere fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni da parte di questa Giunta Regionale;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n°68 in data 3/11/1983 (con allegato tavole, Norme Tecniche e Regolamento Edilizio) dove si accolgono i sopracitati stralci, modifiche ed integrazioni e si controdeduce ad alcune altre prescrizioni;

PRESO ATTO inoltre di quanto esposto nella deliberazione consiliare di controdeduzioni n°68/1983 in ordine alla molteplicità ed incisività delle proposte di modifica formulate dalla Regione e ritenuto di dover comunque ribadire il contenuto del citato parere della Commissione Tecnica Regionale n°121/83, sottolineando come il territorio del Comune di S. Gregorio nelle Alpi di notevole pregio ambientale debba essere maggiormente salvaguardato. E' indubbio infatti come lo operato della Regione debba essere particolarmente volto al rispetto del paesaggio e dell'ambiente di assoluta rilevanza.

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione prodotta dal Comune di S. Gregorio nelle Alpi in sede di controdeduzioni al parere della Commissione Tecnica Regionale n° 121/83 appare correttamente elaborata;

Mod. A - Originale

IL DIRIGENTE COORDINATORE
- arch. *Camillo Pluti* -

- il Comune si è impegnato a recepire la perimetrazione del "Parco Naturale - Riserva Naturale" non appena gli organi competenti definiranno con legge detto ambito;
- esiste pure il preciso impegno del Comune di censire tutti quei segni che hanno costituito il vecchio arredo urbano, di catalogare tutte le strutture edilizie esistenti come previsto dall'art. 9 della L.R. n° 58/78, di completare il censimento delle zone ad interesse storico-artistico di cui all'art. 28 della L.R. 40/80 e della legge 1089/1939 nonché di censire e normare tutte le attività ricettive esistenti;
- per quanto riguarda le zone di rispetto territoriale (stradale e fluviale), anche se riportate nelle tavole in scala 1:1000, si ritiene di prescrivere che le stesse siano evidenziate anche nella tavola di piano n° 5 P - zonizzazione - in scala 1:5000, ai sensi del D.M. n°1404/1968, dell'art. 27 della L.R. n°40/80 e degli Artt. 28 - 28/bis delle Norme Tecniche di Attuazione;
- con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano si rende necessario apportare modeste correzioni allo scopo di renderle coerenti con le previsioni riportate nelle tavole di zonizzazione e di adeguarle agli orientamenti regionali in materia urbanistica;

RITENUTO come diverse recenti normative urbanistiche, introdotte in particolare con la legge statale 457/1978 e la L.R. 58/78 prevalgono nello strumento urbanistico, senza bisogno di essere esplicitamente introdotte;

UDITO il relatore assessore all'Urbanistica Pietro Fabris, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II comma statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le leggi 17/8/1942 n° 1150, 6/8/1967 n°765, 28/1/1977 n° 10, 5/8/1978 n°457, nonché la legge regionale 2/5/1980 n° 40;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Piano Regolatore Generale del Comune di S. Gregorio nelle Alpi (BL) in atti alla presente deliberazione, come composto da:

A-CARTOGRAFIA P.R.G.:

- 1) Tav. n. 2 ST - Corografia - scala 1:10.000;
- 2) Tav. n. 5 P - Zonizzazione - scala 1:5.000 con le seguenti prescrizioni:
 - le aree perimetrare con colore verde siano considerate "zone agricole (omogenee) E - sottozona Ag1";
 - l'area campita con colore bleu sia stralciata e classificata "zona agricola (omogenea) E - sottozona Ag2";
 - la linea tratteggiata di colore bleu deve intendersi come limite della fascia di rispetto stradale;

- 3) Tav. n. 6.1 - 1 S. Gregorio - scala 1:1000 con la seguente prescrizione:
 - l'area perimetrata con colore rosso sia stralciata e classificata "zona agricola (omogenea) E - sottozona Ag4";
- 4) Tav. n. 6.2 - 2 Barp - scala 1:1000
- 5) Tav. n. 6.3 - 3 Carazzai - scala 1:1000
- 6) Tav. n. 6.4 - 4 Case Donce - scala 1:1000
- 7) Tav. n. 6.5 - 5 Case Lunghe - scala 1:1000
- 8) Tav. n. 6.6 - 6 Cort - scala 1:1000
- 9) Tav. n. 6.7 - 7 Fumach - scala 1:1000
- 10) Tav. n. 6.8 - 8 Muiach - scala 1:1000
- 11) Tav. n. 6.9 - 9 Paluch - scala 1:1000
- 12) Tav. n.6.10 - 10 Saltoi - scala 1:1000
- 13) Tav. n.6.11 - 11 Velos - scala 1:1000
- 14) Tav. n.6.12 - 12 Paderno - scala 1:1000 con le seguenti prescrizioni:
 - le aree perimetrata con colore rosso siano stralciate e classificate "zone omogenee A - RA (risanamento conservativo)";
 - la linea tratteggiata di colore bleu deve intendersi come limite della fascia di rispetto stradale;
- 15) Tav. n.6.13 - 13 Alconis - scala 1:1000
- 16) Tav. n.6.14 - 14 Luni - scala 1:1000
- 17) Tav. n.6.15 - 15 Tassin - scala 1:1000
- 18) Tav. n.6.16 - 16 Roncoi - scala 1:1000
- 19) Tav. n.6.17 - 17 Cargnach - scala 1:1000
- 20) Tav. n.6.18 - 18 Gasnil - scala 1:1000 con la seguente prescrizione:
 - stralciare la dizione "Attrezzature Alberghiere in costruzione";

B-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE con le seguenti prescrizioni:

- 31 - Art.7 "Indici Edilizi" - punto 6 "Distanza e altezze" - lettera d) "Altezze" aggiungere dopo "L'altezza minima.....è stabilita in ml. 2.50" la dizione: "fatto salvo per le località di Velos, Case Donce, Paluch, Luni e Paderno dove l'altezza minima per le nuove edificazioni è fissata in ml. 2.70";
- 31 - Art. 28/bis "Fasce di rispetto ai corsi d'acqua" - I comma: "Ai sensi.....fasce di rispetto di" inserire "almeno";
- 31 - Art. 52 "Sottozona Ag4" stralciare il III comma "Inoltre al solo fineconsentiti dalla L.R. n.58 del 13/9/78";
- 31 - Art.53 "Zone F" - punto 8 "Attrezzature ricettive (alberghi)" sostituire la dizione "sara concesso.....di volume unatantum" con la dizione "potrà essere concesso un aumento di volume"; - punto 9 "Verde privato vincolato" sostituire al II comma "150 mc." con "50 mc.";
- Inserire negli articoli riguardanti le Z.T.O. B₁ C₁ C₂ E sottozone Ag1 Ag2 Ag3 Ag4 la seguente dizione: "Nel caso si tratti di corpo aggiunto, senza porta verso l'esterno, ad uso esclusivo di focolare, con forma e dimensioni tradizionali del luogo, è possibile derogare alle altezze minime previste dalla presente normativa.
 I materiali usati dovranno essere in armonia con il corpo principale.

31 **C-REGOLAMENTO EDILIZIO con le seguenti prescrizioni:**

- Art. 72 "Locali abitabili" - punto c) "altezza interna.....a ml.2.50

IL DIRIGENTE COORDINATORE

- arch. *Carlo P.uti* -

aggiungere: "fatto salvo per le località di Velos, Case Donce, Pa
luch, Luni e Paderno dove l'altezza minima per le nuove edificazio
ni è fissata in ml. 2.70 e";

- 2) di inviare al Comune copia dei predetti elaborati vistati;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.;
- 4) di incaricare il Sindaco del Comune di S. Gregorio nelle Alpi (BL) di provvedere alle prescritte pubblicazioni nonché di procedere alla redazione degli elaborati costituenti lo strumento definitivo.

IL SEGRETARIO
~~(Dr. Secondo Favara)~~

f.f. Dr. Gianfranco Zanetti



IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo Bernini)

VISTO: è regolare
IL DIRIGENTE COORDINATORE
del Dipartimento per l'Urbanistica

- arch. Carlo Pizzi -

REGIONE DEL VENETO
Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia
È copia conforme di elaborato in atti
Costa di n. 3 fogli
Ad uso amministrativo
Venezia, il - 7 MAG 1984



[Handwritten signature]
DIRETTORE GENERALE

DIPARTIMENTO FINANZE TRIBUTI E RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di sul cap. C del bilancio di previsione per
l'esercizio 19..... al n. R (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72).

Venezia,

IL COORDINATORE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, **3 APR. 1984**



IL SEGRETARIO

Gianfranco Zanetti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1963, n. 62 con nota n. **6799/6901** in data **20 APR. 1984**

Venezia, **24 APR. 1984**



IL SEGRETARIO

Dott. Franco Dentti

REGIONE DEL VENETO

Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia

È copia conforme di elaborato in atti

Consta di n. 3 fogli

Ad uso amministrativo

Venezia, li - 7 MAG. 1984



IL DIRIGENTE COORDINATORE

- arch. Cavallo Piutti -